

IL DIAGRAMMA DI ALESSANDRO PER CHIO

334 o 332

Stele di calcare (o marmo) bluastro con il margine destro superiore scheggiato, alta 71 cm, larga 63,5 cm, spessa 11 cm. Fu rinvenuta nel 1890 incassata nell'altare della cappella bizantina di San Giorgio a Βερβεροῦτον nell'isola di Chio. È conservata nel nuovo museo di Chio (inventario n. 39). Cf. tavv. I-II.

Edizioni: G. ZOLOTAS, *Ἐπιγραφαὶ Χίου ἀνέδοκτοι*, «*Αθηνᾶ*», 5 (1893), pp. 7-33 = 20 (1908), pp. 125-159; B. HAUSSOULLIER, *Un rescrit d'Alexandre le Grand*, «*RPh*», 17 (1893), pp. 188-190; CH. MICHEL, *Recueil d'inscriptions grecques*, Paris 1900 (Hildesheim - New York 1976), n. 33; E. L. HICKS - G. F. HILL, *A Manual of Greek Historical Inscriptions*, Oxford 1901, n. 158; F. BECHTEL, *SGDI*, III. 2, n. 5655; W. JANELL, *Ausgewählte Inschriften griechisch und deutsch*, Berlin 1906, n. 49; A. LAUDIEN, *Griechische Inschriften als Illustrationen zu den Schulschriftstellern*, Berlin 1912, n. 65; E. NACHMANSON, *Historische griechische Inschriften bis auf Alexander den Grossen*, Bonn 1913, n. 53; R. HELBING, *Auswahl aus griechischen Inschriften*, Berlin 1915 (Chicago 1977), n. 4; [F. HILLER VON GAERTRINGEN], *Syll.*³, I, n. 283; TOD, *GHI*, II, n. 192; G. PFOHL, *Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens*, München 1965, n. 107; M. GUARDUCCI, *Epigrafia greca*, II, Roma 1969 (Roma 1995²), pp. 78-79; A. J. HEISSERER, *Alexander's Letter to the Chians: a Redating of SIG³ 283*, «*Historia*», 22 (1973), pp. 191-204 = *Alexander the Great and the Greeks. The Epigraphic Evidence*, Norman 1980, pp. 79-95 (da cui si citerà); M. JANNELLI, *I rapporti giuridici di Alessandro Magno con i Chii*, «*Studi di storia antica offerti dagli allievi a Eugenio Manni*», Roma 1976, pp. 153-175; D. F. MCCABE, J. V. BROWNSON, *Chios Inscriptions. Texts and Lists*, Princeton 1986, n. 32; D. F. MCCABE, *The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, The Institute for Advanced Study, Princeton, Chios, n. 32, PHI CD #6, Los Altos 1991 [PHI CD #7, Los Altos 1996].

Studi: E. ROHDE, *Theopomp*, «*RhM*», 49 (1894), pp. 623-624; U. KÖHLER, *Die Eroberung Asiens durch Alexander den Grossen und der korinthische Bund*, «*SbBerlin*», 1898, pp. 120-134, partic. pp. 124-125; P. USTERI, *Ächtung und Verbannung im griechischen Recht*, Berlin 1903, pp. 46-47 e 145-146; TH. RIENACH, *Bull. Ép.*, 1909, pp. 192-194; U. WILCKEN, *Alexander der Grosse und der korinthische Bund*, «*SbBerlin*», 1922, pp. 97-

118, partic. pp. 106-108 = *Berliner Akademieschriften zur Alten Geschichte und Papyruskunde*, I, Leipzig 1970, pp. 126-147, partic. pp. 135-139; E. BIKERMAN, *Alexandre le Grand et les villes d'Asie*, «REG», 47 (1934), pp. 346-374, partic. p. 355; A. HEUSS, *Stadt und Herrscher des Hellenismus in ihren Staats- und Völkerrechtlichen Beziehungen*, «Klio», Beiheft 39 (1937, 1963²), pp. 95-96, 103-104, 212; V. EHRENBERG, *Alexander and the Greeks*, Oxford 1938, pp. 23 ss.; C. B. WELLES, *New Texts from the Chancery of Philip V of Macedonia and the Problem of the "Diagramma"*, «AJA», 42 (1938), pp. 245-260 e partic. p. 258; E. BIKERMAN, *La lettre d'Alexandre le Grand aux bannis grecs*, «REA», 42 (1940), pp. 25-35 e partic. pp. 25, 33; T. LENSCHAU, *Alexander der Große und Chios*, «Klio», 33 (1940), pp. 201-224; E. BALOGH, *Political Refugees in Ancient Greece from the Period of the Tyrants to Alexander the Great*, Johannesburg 1943, p. 68; W. W. TARN, *Alexander the Great*, II, *Sources and Studies*, Cambridge, Mass., 1948, p. 228; D. MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century after Christ*, Princeton 1950, I, p. 56; II, pp. 822-825 note 10 e 11; M.-TH. LENGIER, *Comment les Ptolémées ont-ils fait la loi dans les territoires non égyptiens de leur obédience?*, «RIDA», 6 (1959), pp. 209-225, partic. p. 223; E. BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, «Ancient Society and Institutions. Studies Presented to Victor Ehrenberg on his 75th Birthday», Oxford 1966, pp. 37-69, partic. pp. 49-53; P. J. RHODES, *Greek Historical Inscriptions 359-323 B.C.*, London 1971, n. 18 (trad. inglese); H. HAUBEN, *The Expansion of Macedonian Sea-Power under Alexander the Great*, «AncSoc», 7 (1976), pp. 79-105, partic. pp. 84-86; F. QUASS, *Zur Verfassung der griechischen Städte im Hellenismus*, «Chiron», 9 (1979), pp. 37-52, partic. p. 42 nota 26; A. B. BOSWORTH, *A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander*, I, Oxford 1980, pp. 178, 266-268; J. E. ATKINSON, *A Commentary on Q. Curtius Rufus' Historiae Alexandri Magni III-IV*, Amsterdam 1980, pp. 329-330; M. M. AUSTIN, *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation*, Cambridge 1981, n. 5 (trad. inglese); R. S. BAGNALL, P. DEROW, *Greek Historical Documents: the Hellenistic Period*, Ann Arbor 1981, n. 2 (trad. inglese); S. HORNBLOWER, rec. a Heisserer, *Alexander the Great*, cit., «JHS», 102 (1982), pp. 271-272; K. ROSEN, rec. a Heisserer, *Alexander the Great*, cit., «Gnomon», 54 (1982), pp. 353-362, partic. pp. 358-359; L. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio: considerazioni su Syll.³ 283 e SEG XXII, 506*, «Aevum», 57 (1983), pp. 24-32; H.-J. GEHRKE, *Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in der griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.*, München 1985, pp. 48-49; N. F. JONES, *Public Organization in Ancient Greece. A Documentary Study*, Philadelphia 1987, p. 195; R. K. SHERK, *The Eponymous Officials of Greek Cities*, «ZPE», 84 (1990), pp. 231-295, partic. pp. 264-265; J. M. BERTRAND, *Inscriptions historiques grecques*, Paris 1992, n. 70 (trad. francese); K. BRODERSEN, W. GÜNTHER, H. H. SCHMITT, *Historische griechische Inschriften in Übersetzung*, II, Darmstadt 1996, n. 265 (trad. tedesca).

Edizione di riferimento: HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 79-95.

Non-stoich.

- Ἐπὶ Δεισιθέου πρυτάνεος παρὰ βασιλέως Ἀλε[ξάνδρ]ου Χίω[ν τῶι]
 δήμῳ. *vacat*
- 4 Τοὺς φυγάδας τοὺς ἐκ Χίου κατιέναι πάντας, πολίτευμα δ' [εἶ]-
 ναι ἐν Χίῳι δήμον. Αἰρεθῆναι δὲ νομογράφους, οἵτινες γρά-
 ψουσι καὶ διορθώσουσι τοὺς νόμους, ὅπως μηδὲν ἐναντί-
 ον ἦι τῆι δημοκρατίαι μηδὲ τῆι τῶν φυγάδων καθόδοι· τὰ δὲ δι-
 ορθωθέντα ἢ γραφέντα ἐπαναφέρεσθαι πρὸς Ἀλέξανδρον.
- 8 Παρέχειν δὲ Χίους τριήρεις εἴκοσι πεπληρωμένας τοῖς ἀ-
 τῶν τέλεσιν, ταότας δὲ πλεῖν μέχρι ἂν καὶ τὸ ἄλλο ναοτι-
 κὸν τὸ τῶν Ἑλλήνων μεθ' ἡμῶν συμπλή. Τῶν δὲ προδόντων
 τοῖς βαρβάροις τὴν πόλιν ὅσοι μὲν ἂν προεξέλθωσιν, φεόγειν
- 12 ἀοτούς ἐξ ἀπασῶν τῶν πόλεων τῶν τῆς εἰρήνης κοινωνου-
 σῶν καὶ εἶναι ἀγωγίμους κατὰ τὸ δόγμα τὸ τῶν Ἑλλήνων· ὅσο[ι]
 δ' ἂν ἐγκαταλειφθῶσιν, ἐπανάγεσθαι καὶ κρῖνεσθαι ἐν τῶι τῶν Ἑλ-
 [λ]ήνων συνεδρῳ. Ἐὰν δέ τι ἀντιλέγηται τοῖς κατεληλυ-
- 16 [θ]όσιν καὶ τοῖς ἐν τῆι πόλει, κρῖνεσθαι περὶ τοῦτο ἀοτούς πα-
 [ρ'] ἡμῖν. Μέχρι ἂν διαλλαγῶσι Χῖοι, φυλακὴν εἶναι παρ' ἀοτοῖς παρ'
 Ἀλε[ξ]άνδρου τοῦ βασιλέως, ὅση ἂν ἰκανὴ ἦι· τρέφειν δὲ
 ταότην Χίους.

vacat

Nella prytania di Deisitheos, da parte del re Ale[ssandr]o [al] demos dei Chii.

Gli esuli da Chio ritornino tutti e la costituzione a Chio sia democratica. Siano eletti dei nomographoi, i quali scriveranno e correggeranno le leggi, perché nulla sia contrario alla democrazia né al ritorno degli esuli; le norme che siano state corrette o scritte vengano sottoposte all'attenzione di Alessandro.

I Chii forniscano venti triremi equipaggiate a proprie spese e queste navighino fino a quando anche il resto della flotta degli Elleni navighi con noi.

Di coloro che consegnarono la città ai barbari, quanti siano fuggiti in precedenza vengano messi al bando da tutte le città che partecipano alla pace e siano passibili di arresto in base al decreto degli Elleni; quanti invece siano rimasti vengano condotti indietro e giudicati nel sinedrio degli Elleni. Qualora nascano dissensi fra coloro che sono ritornati e coloro che sono in città, riguardo a questo essi vengano giudicati presso di noi. Fino a quando i Chii non si siano riconciliati, ci sia presso di loro una guarnigione da parte

del re Alessandro, che deve avere forze sufficienti; e i Chii la mantengano (a loro spese).

1.1. *Intorno al διάγραμμα.* Il documento epigrafico noto come 'lettera di Alessandro ai Chii' – a rigore 'prima lettera' visto che si è conservata anche una cosiddetta seconda lettera (SEG XXII, n. 506) – è, da un punto di vista tipologico, molto più complesso di quanto la locuzione usata correntemente per identificarlo non lasci intendere. Non solo si può individuare fra le linee del testo inciso un intervento che nulla ha a che fare con la redazione curata da Alessandro, ma ci sono anche valide ragioni per metterne in dubbio la presunta struttura epistolare e leggere il testo originariamente scritto dal Macedone come *diagramma* invece che come lettera¹.

L'iscrizione rinvenuta nei pressi di Chio si distingue per una ambiguità tipologica che dipende prima di tutto dall'assenza di formule tipiche, se si eccettua il prescritto che, tuttavia, come si vedrà, non appartiene al documento redatto da Alessandro, ma è una intestazione aggiunta dai Chii. La mancanza di una definizione nel testo iscritto e la carenza di fonti alternative utili per una classificazione concorrono ad aumentare i dubbi. La difficoltà di far rientrare questo testo in una categoria è evidente nella reticenza degli studiosi ad occuparsi del problema e nella contraddittoria posizione di quanti, affrontando quasi sempre *in limine* o in nota la questione, hanno azzardato una ipotesi.

Nel 1938, più di quarant'anni dopo la prima edizione dell'epigrafe, Charles Bradford Welles rilevava come nessuno studioso avesse ancora cercato di definire la tipologia del documento di Chio, sottolineando, in aggiunta, che certamente non lo si poteva considerare una lettera². L'attribuzione alla categoria epistolare, tuttavia, si era imposta da subito, seppure con l'eccezione di alcune autorevoli etichette come il «rescrit» di Bernard Haussoullier (dove al concetto pur sempre presente di forma epistolare si aggiunge l'idea della di-

¹ Il *diagramma*, di cui qui si parla, è il tipo di documento normativo utilizzato in Macedonia almeno a partire da Filippo II e passato, in seguito, attraverso Alessandro e i suoi successori, alle monarchie ellenistiche. Cf. I. N. KALLÉRIS, *Ἡ Μακεδονικὴ παράδοσις εἰς τὸ Ἑλληνικὸν δίκαιον*, «Μνήμη Γεωργίου Ἀ. Πετροπούλου (1897-1964)», a cura di A. Biscardi, J. Modrzejewski, H. J. Wolff, Athena 1984, pp. 421-440: in particolare pp. 427-440, per la storia del documento; pp. 430-432, per l'ipotesi di un utilizzo del *diagramma* anche da parte di Aminta III e Perdicca III; pp. 436-438, per l'affermazione di omogeneità fra i *diagrammata* macedoni e quelli tolemaici. Niente a che vedere, dunque, con il *diagramma* fiscale inaugurato ad Atene nel IV secolo e applicato a partire dal 378/377 al regime delle *symmorai*. Cf., *infra*, cap. 5, pp. 116-117, note 9-10.

² WELLES, *New Texts*, cit., p. 258, nota 3.

sposizione normativa) o l'«*edictum*» di Friedrich Hiller von Gaertringen (attraverso il quale viene istituito un parallelo con una tipologia documentale romana che già Polibio considerava simile ai *diagrammata* dei sovrani ellenistici)³. Welles fu il primo, nel suo fondamentale articolo sul *diagramma*, ad avanzare il sospetto che lo scritto di Alessandro si avvicinasse maggiormente nelle modalità di espressione ad una legge – pur senza essere un *nomos* – piuttosto che ad una lettera: le istruzioni per i Chii sono dettate da Alessandro attraverso verbi all'infinito, secondo un uso linguistico tipico delle norme, e cominciano *ex abrupto* senza prescritto, come i *diagrammata* noti⁴.

Se nel 1940 Thomas Lenschau assumeva un atteggiamento cauto evitando di definire l'iscrizione e limitandosi a evidenziare come la sua parte centrale contenesse «ein Erlaß» e Elias Bikerman ammetteva, con Welles, che si potesse trattare di un estratto di *diagramma*, nel 1948 Marcus Niebuhr Tod dava per assodato che il testo fosse da definirsi «*edict*»⁵. Da allora l'alternanza delle definizioni è significativa: dall'«*order*» di David Magie allo «*Schreiben*» di Gerhard Pfohl e all'«*editto*» di Margherita Guarducci, che menziona anche l'ipotesi «*lettera*» ricordando come essa riceva minori consensi presso gli studiosi; dalla «*lettera-editto*» di Maria Jannelli, che usa però anche, indistintamente, «*decreto*», alla risoluta «*letter*» di Hans Hauben, di Michael M. Austin, di Roger S. Bagnall e di Peter S. Derow⁶. Anche Andrew Heisserer, che ha dedicato alle epigrafi di Alessandro un approfondito lavoro, accetta l'originaria connotazione del testo come «*letter*», salvo poi parlare anche di «*decree*» e azzardare, in nota, l'identificazione formale con un *diagramma* di Alessandro⁷.

L'unica studiosa che sembra aver accolto il lontano appello di Welles è Luisa Prandi che, a quanto mi è noto, ha per la prima volta affrontato con una certa ampiezza la questione. Sottolineando le numerose modifiche di carattere linguistico e grammaticale subite dal testo scritto da Alessandro, Prandi ha

³ Cf. HAUSSOULLIER, *Un rescrit d'Alexandre*, cit., p. 188; HILLER VON GAERTRINGEN in *Syll.*³, I, n. 283. Per il parallelo fra *diagramma* e *edictum*, cf. Polyb., XXII, 10, 6, a proposito del *diagramma* di Tito Flaminio.

⁴ WELLES, *New Texts*, cit., p. 258 e nota 3.

⁵ LENSCHAU, *Alexander der Große und Chios*, cit., p. 204; BIKERMAN, *La lettre d'Alexandre*, cit., p. 25 nota 5; TOD, *GHI*, II, n. 192, p. 264.

⁶ MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor*, cit., II, p. 824; PFOHL, *Griechische Inschriften*, cit., n. 107; GUARDUCCI, *Epigrafia greca*, cit., II, p. 78; JANNELLI, *I rapporti giuridici*, cit., *passim*; HAUBEN, *The Expansion of Macedonian Sea-Power*, cit., p. 84; AUSTIN, *The Hellenistic World*, cit., n. 5; BAGNALL - DEROW, *Greek Historical Documents*, cit., n. 2.

⁷ HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., p. 92 nota 31: la motivazione addotta per giustificare questa ipotesi è un parallelo con le tre attestazioni della locuzione '*diagramma* del re Alessandro' nelle stele di Ereso (n. 3 di questo studio).

ipotizzato uno «stadio originario» del documento sotto forma di lettera, «adattata solo in un secondo momento ad editto»⁸. In questo modo si spiegherebbe l'evidente incongruenza nel testo fra i pronomi di prima persona plurale (ll. 10 e 17) – usati da Alessandro, secondo la studiosa, per indicare se stesso e i Macedoni – e i riferimenti al mittente con il nome proprio (ll. 7 e 18) – usati nell'adattamento per sostituire, in vista di una maggiore chiarezza e intelligibilità, i pronomi di prima persona singolare scelti originariamente da Alessandro.

Questa ricostruzione dei mutamenti subiti dal documento, oltre a distinguere con grande perspicacia le diverse redazioni di uno scritto che il testo epigrafico può nascondere, è a prima vista assai convincente. Aggiunge, tuttavia, nel contempo qualche difficoltà. Lasciando da parte la diffusa anche se discutibile pratica di usare categorie epigrafiche, come quella di 'editto', non originarie del mondo greco per definire documenti che da quel mondo provengono e per i quali si dovrebbe cercare una denominazione autentica e specifica, rimane da chiarire chi avrebbe posto mano all'adattamento e con quale motivazione o scopo⁹. Difficile pensare allo stesso Alessandro come autore dell'intervento. Se fossero stati i Chii ad operare la trasformazione, «anteriormente e indipendentemente» dal momento in cui aggiunsero il prescritto – come sembra ammettere Prandi –, non si capisce in quale occasione diversa dall'archiviazione o dalla pubblicazione avrebbero avuto necessità di farlo e perché dovessero rinunciare in questo modo al carattere personale e diretto che le parole di una lettera avrebbero di certo contenuto, soprattutto nella parte finale delle raccomandazioni e dei saluti¹⁰. Rimarrebbe l'ipotesi di un

⁸ PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 26.

⁹ Per il problema relativo all'utilizzo delle categorie del diritto romano per classificare i documenti greci, cf. M. H. CRAWFORD, *Greek and Roman Juridical Epigraphy*, «Actes du X^e Congrès International d'Épigraphie grecque et latine. Nîmes, 4-9 octobre 1992», Paris 1997, pp. 475-480, partic. p. 478. Per la evidente somiglianza che lega il *diagramma* macedone all'*edictum* romano, che qui non si mette in dubbio, cf. E. BIKERMAN, *Διάγραμμα*, «RPh», 12 (1938), pp. 295-312, partic. pp. 311-312, che ha per primo notato e analizzato la quasi totale equivalenza fra i due tipi di documenti, e J. MODRZEJEWSKI, *Note sur la législation royale des Lagides*, «Mélanges d'histoire ancienne. Offerts à William Seston», Paris 1974, pp. 365-380, partic. p. 368 e nota 14.

¹⁰ Cf., a questo proposito, le ultime linee della cosiddetta seconda lettera di Alessandro ai Chii, SEG XXII, n. 506, analizzata dalla studiosa stessa nella medesima sede citata. È possibile che Prandi pensi, basandosi sulla presenza nel testo dell'appellativo regale (ll. 1 e 18), ad una manipolazione del testo operata dai Chii in due tempi – prima per la forma del documento e poi per l'aggiunta del prescritto – cronologicamente posteriori di qualche anno rispetto alla redazione di Alessandro. Anche in questo caso, tuttavia, occorrerebbe tenere conto della fragilità delle ipotesi cronologiche suggerite dalla comparsa del termine βασιλεύς accanto al nome proprio di Alessandro, per la quale cf., *infra*, pp. 26-28.

intervento ad opera dell'ammiraglio macedone autore della riconquista dell'isola – Alkimachos o Hegelochos a seconda che si accolga la datazione alta o bassa del testo (334 o 332) –, ma è forse una spiegazione improbabile al pari di quella che vuole interpretare il problematico significato dei pronomi di prima persona plurale del testo – che compaiono alle ll. 10 e 17 nel contesto di riferimenti al mittente e al destinatario della comunicazione in terza persona – ricorrendo allo stesso, altrimenti innominato, personaggio¹¹.

Una lettera trasformata in editto: un riesame dei cambiamenti subiti dal testo di Alessandro può forse ribaltare i termini della trasformazione e fornire qualche elemento per ipotizzare che un documento tanto indistinguibile, nei suoi elementi caratterizzanti, come il *diagramma* di origine macedone possa diventare agli occhi dei moderni una semplice, ma incoerente epistola.

L'alterazione più evidente subita dal testo scritto da Alessandro è nella lingua: il dialetto ionico di Chio, nei pressi della quale l'epigrafe è stata rinvenuta, influenza l'intero documento, come appare nella regolare sostituzione dei dittonghi αυ e ευ con αο e εο (cf. πολίτευμα, l. 3; ἀὐτῶν, ll. 8-9; τάτας, l. 9; ναοτι|κόν, ll. 9-10; φεόγειν, l. 11; ἀτούς, l. 12 e l. 16; ἀτοῖς, l. 17; τάτην, l. 19) e in alcune particolarità linguistiche parimenti da ascrivere all'intervento del lapicida locale (cf. πρυτάνεος, l. 1; συμπλῆ, l. 10; τοῦτο, l. 16)¹². Un'altra alterazione, che riguarda anche la sostanza del testo originale, intervenne, tuttavia, ancor prima che il documento passasse nelle mani del lapicida, a modificare la stesura iniziale.

La prima parte della l. 1 del testo contiene la datazione espressa attraverso la pritania eponima di Deisitheos. I Chii nel ricevere da Alessandro il documento scritto su materiale deperibile lo archivarono apponendovi la data; la medesima datazione secondo la cronologia di Chio comparve sulla pietra quando si decise di dare pubblicità al documento. Benché non sia possibile convertire tale datazione in valori assoluti – circostanza che è all'origine delle incertezze sulla collocazione cronologica dell'epigrafe, e dei dati in essa contenuti, a cui si è fatto cenno –, è certo che essa costituisce un elemento locale aggiunto al testo ufficiale di Alessandro.

L'indicazione alle ll. 1-2 del mittente e del destinatario della comunicazione appare, ad una prima superficiale considerazione, coerente con il testo che la pietra riporta alle ll. 3-19. Anzi, si deve in parte alla presenza di una intestazione siffatta l'uso di distinguere questo documento epigrafico come

¹¹ Cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 25: secondo la studiosa, chiamare in causa un individuo che non compare esplicitamente nell'iscrizione trasformerebbe il testo in un documento oscuro perfino per i suoi antichi fruitori.

¹² Per la revisione linguistica dell'originale, cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 25 e nota 5 con rimandi anteriori.

'lettera'. Una locuzione con mittente e destinatario che, per di più, non comprende un verbo di saluto e non trova corrispondenza in una clausola augurale posta alla fine del documento non rimanda, però, di necessità alla categoria epistolare.

Il testo vero e proprio della comunicazione, che racchiude una serie di istruzioni per l'organizzazione di Chio (ll. 3-19), può trarre in inganno perché riporta i pronomi personali che abitualmente si utilizzano in una lettera (ἡμῶν, l. 10; ἡμῖν, l. 17). Tuttavia, come si è accennato e come si vedrà più oltre, queste prime persone plurali coesistono in modo alquanto irregolare e insolito con riferimenti al mittente in terza persona (Ἀλέξανδρον, l. 7; Ἀλε[ξ]άνδρου τοῦ βασιλέως, l. 18) – ponendo di conseguenza numerosi dubbi circa il significato e la funzione di entrambi – e, in aggiunta, non trovano corrispondenza in alcun pronome di seconda persona riferito al destinatario, che è sempre espresso in terza persona sia tramite sostantivo (Χίου, l. 3; Χίωι, l. 4; Χίους, l. 8; Χῖοι, l. 17; Χίους, l. 19) sia tramite pronome personale (αὐτῶν, ll. 8-9; αὐτοῖς, l. 17).

Occorre considerare la possibilità che mittente e destinatario siano stati, al pari della data, aggiunti in un secondo tempo al testo scritto da Alessandro, quando cioè si trattò di archiviare oppure di pubblicare il documento¹³. Alcune considerazioni sostengono questa ipotesi. In primo luogo, nell'intestazione il *demos* appare come destinatario effettivo di istruzioni che, solo nel momento in cui vengono promulgate, ne dovrebbero sancire l'investitura a entità costituente il *politeuma* e, dunque, a controparte politicamente attiva (πολίτευμα δ' [εἶ]ναι ἐν Χίωι δῆμον, ll. 3-4). È solo grazie alle disposizioni di Alessandro che il *demos*, assumendo pieni diritti politici, può citare se stesso in testa a quelle medesime direttive. In secondo luogo, come parte integrante del prescritto insieme alla datazione, mittente e destinatario appaiono separati, anche dal punto di vista epigrafico, dal resto del documento – la disposizione del testo sulla pietra ha un evidente 'a capo' alla l. 2 – e, pertanto, possono essere considerati, come la data, un'aggiunta di Chio all'originale.

Considerando le ll. 1-2 come una intestazione aggiunta dai Chii allo scritto di Alessandro, il documento che occupa le successive 17 linee di scrittura assume una connotazione più chiara dal punto di vista tipologico, perde quasi tutto del suo aspetto epistolare, ma, nello stesso tempo, conserva delle contraddizioni. Il problema principale è costituito dall'ingombrante presenza dei due pronomi di prima persona plurale alle ll. 10 e 17 che, come si è accennato, coesistono con riferimenti in terza persona alle due parti tra le quali si svolge la comunicazione, Alessandro e i Chii.

¹³ Cf. TOD, *GHI*, II, p. 264; GUARDUCCI, *Epigrafia greca*, cit., II, p. 79; HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., p. 91; PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 25.

Tre principali ipotesi sono state proposte dagli studiosi per spiegare il valore del 'noi'. La più recente lo attribuisce all'ammiraglio macedone responsabile della riconquista di Chio e della sistemazione pratica degli affari dell'isola – Alkimachos (secondo la datazione alta al 334) o Hegelochos (secondo quella tradizionale al 332) – il quale, previa rielaborazione del testo, avrebbe trasmesso i piani di Alessandro ai Chii usando un pronome che comprendeva se stesso, come rappresentante del potere egemonico macedone, e, insieme, Alessandro, il titolare di tale potere¹⁴. Questa interpretazione viene esclusa, come ha correttamente argomentato Prandi, da ragioni di chiarezza: un riferimento ad una persona non menzionata nel testo con il nome proprio avrebbe reso incomprensibile l'iscrizione¹⁵. In aggiunta si potrebbe ricordare che, come ha di recente stabilito Miltiade B. Hatzopoulos, la prassi abituale dei sovrani macedoni nel trasmettere disposizioni simili a quelle dettate a Chio era di rivolgersi direttamente alle città interessate senza passare attraverso la mediazione di funzionari regali, sia che fosse dettato un *diagramma* sia che fosse utilizzato lo strumento della lettera¹⁶.

Considerare il 'noi' un pronome riferito ai Chii, come propose Lenschau per superare l'ostacolo rappresentato da un uso troppo anticipato da parte di Alessandro del *plurale maiestatis*, presuppone una manipolazione sostanziale del testo ad opera dei Chii di cui si dovrebbe ammettere la straordinaria anomalia linguistica: non si vede perché solo alla l. 10 i Chii avrebbero dovuto cambiare μετ' αὐτῶν con μεθ' ἡμῶν, visto che il medesimo pronome di terza persona compare poco più sopra alle ll. 8-9 all'interno della stessa frase; né perché i Chii avrebbero sostituito solo alla l. 17 ἐν Χίῳ con πα[ρ'] ἡμῶν, visto che il nome della loro isola compare più volte nel corso dell'iscrizione¹⁷. Intendendo il pronome alla l. 10 come riferito ai Chii, inoltre, le affermazioni della frase alle ll. 8-10 apparirebbero, come ha rilevato Prandi, senza senso¹⁸.

Rimane da valutare l'ipotesi che i due pronomi di prima persona plurale si riferiscano ad Alessandro. Non è affatto necessario pensare, come ha rilevato Prandi, ad un *plurale maiestatis*, dato che Alessandro può usare il termine intendendo se stesso e i Macedoni, un 'noi', insomma, contrapposto sia ai

¹⁴ Cf. soprattutto HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 89-91 e JANNELLI, *I rapporti giuridici*, cit., pp. 159-160.

¹⁵ PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 25.

¹⁶ Cf. M. B. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions under the Kings*, I, Athens 1996, p. 402 e pp. 406-410 (sul caso, interpretato in modo nuovo dallo studioso, del *diagramma* di Filippo V per il santuario delle divinità egizie di Tessalonica: HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 15).

¹⁷ Cf. LENSCHAU, *Alexander der Große und Chios*, cit., pp. 205-206.

¹⁸ Cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 26.

Χίοι sia agli Ἕλληνας della l. 10¹⁹. Un uso simile, peraltro, si trova in Arriano, nel passo in cui Alessandro parla alle sue truppe durante l'assedio di Tiro, come ha ricordato in nota Heisserer senza trarne però conseguenze analoghe a queste²⁰. Lenschau osservava che il giudizio delle dispute processuali previsto dalle ll. 15-17 non poteva dipendere dalla supervisione di Alessandro, visto che, con il rientro degli esuli sancito alla l. 3, i contenziosi da risolvere sarebbero di certo stati assai numerosi, e preferiva ammettere che il Macedone avesse demandato ai Chii questo onere²¹. Interpretando il 'noi' come si è detto, tuttavia, questa obiezione cade: i processi sarebbero stati controllati da Alessandro e dai suoi ufficiali. Qualcosa di simile, peraltro, prevederà Tolemeo nel *diagramma* per Cirene: «Chiunque, chiamato in giudizio dagli *strategoi*, sia accusato formalmente, con pronunciamento per la pena capitale, dai *gerontes* e dalla *boule*, abbia la possibilità, se lo desidera, di essere giudicato o in base alle leggi o da Tolemeo, per tre anni. ... Ma un esule non sia condannato senza il parere di Tolemeo»²².

Un pronome di prima persona riferito al mittente di una comunicazione fa immediatamente pensare ad una comunicazione di tipo epistolare. Eppure, tutto ciò che resta del documento farebbe propendere, come si è più volte accennato, verso una lettura del testo come *diagramma*, cioè come documento legislativo tipicamente macedone.

Prandi risolve la contraddizione parlando di lettera trasformata in editto. Il pronome di prima persona plurale farebbe parte dell'originale scritto da Alessandro, mentre il nome proprio del Macedone, da solo alla l. 7 e accompagnato dall'appellativo regale alla l. 18, rivelerebbe un intervento posteriore da parte dei Chii che, al momento della trasformazione della lettera in editto, avrebbero sostituito, per ragioni di chiarezza, un pronome personale originario. Per far tornare i conti, la studiosa presume che tale pronome fosse di prima persona singolare (ἐμέ, ἐμοῦ): solo in questo modo verrebbe salvata la coerenza degli usi linguistici e delle sostituzioni grammaticali²³.

Queste conclusioni si basano, però, su due premesse discutibili, vale a dire che i *diagrammata* non possano prevedere una narrazione in prima persona e che l'attestazione dell'appellativo regale per Alessandro nel 332 (o nel 334) debba essere giustificata in modo diverso dalla semplice ammissione di un uso precoce di tale titolo per il sovrano macedone.

¹⁹ Cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 26.

²⁰ HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., p. 90 nota 28, a proposito di Arr., II, 17.

²¹ Cf. LENSCHAU, *Alexander der Große und Chios*, cit., p. 206.

²² Cf. n. 5 di questo studio, ll. 39-42.

²³ Cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 26.

Innanzitutto, se i pochi *diagrammata* epigrafici macedoni conservati fino a noi sono caratterizzati da una formulazione impersonale, uno dei *diagrammata* più famosi, quello emanato su iniziativa di Poliperconte nelle vesti di τῶν βασιλέων ἐπιμελητής nel 319 e riportato da Diodoro, è interamente formulato in prima persona²⁴. È vero che questo documento presenta la complicazione di essere scritto da Poliperconte, che aveva riunito e presiedeva «i comandanti e i più ragguardevoli fra gli altri Macedoni», a nome di Filippo III Arrideo e di Alessandro IV, attraverso l'utilizzo di un *plurale maiestatis* che sembra ambiguo²⁵. Come ha dimostrato Hatzopoulos, infatti, in Macedonia i *diagrammata* di questo tipo, emanati a nome del re, non venivano scritti o decisi da lui solo, ma erano proposti, discussi e votati nel Consiglio, addirittura senza che fosse necessaria la sua presenza²⁶. Dal contenuto del testo riportato da Diodoro, tuttavia, si evince chiaramente che la formulazione è organizzata in modo che a dettare le istruzioni sia il solo Filippo III in prima persona²⁷. La

²⁴ Cf. Diod., XVIII, 56, 1-8. Per la definizione del testo come *diagramma*, cf. Diod., XVIII, 55, 4; 57, 1; BIKERMAN, *Διάγραμμα*, cit., pp. 298-299, WELLES, *New Texts*, cit., p. 257. Al *diagramma* di Poliperconte fa riferimento anche Plutarco (*Phoc.*, 32, 1), quando rievoca la lettera inviata ad Atene con la quale Poliperconte, τὴν τοῦ βασιλέως ἐπιμέλειαν ἔχων, annunciava il ripristino della democrazia e delle leggi patrie. Che Plutarco parli di ἐπιστολήν e non di *diagramma* dipende molto probabilmente dal fatto che il documento da lui parafrasato non è il *diagramma* generale dettato da Poliperconte e approvato dall'assemblea macedone, ma un documento epistolare redatto insieme al *diagramma* specificamente per Atene. Su questo problema e, più in generale, sul *diagramma* di Poliperconte, cf. K. ROSEN, *Political Documents in Hieronymus of Cardia (323-302 B.C.)*, «Acta classica», 10 (1967), pp. 41-94, partic. pp. 64-69 (il quale sottolinea anche l'autenticità formale del documento: le caratteristiche stilistiche del *diagramma*, infatti, non deporrebbero a favore di un adattamento ad opera di Diodoro); E. PODDIGHE, *Il διάγραμμα di Poliperconte e la politica in Grecia nell'anno 319/8 a.C.*, *Il contributo delle iscrizioni*, «Annali della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari», n.s. 16 (vol. 53), 1998, pp. 15-59, partic. p. 27. Questa studiosa si sofferma a lungo sul problema della datazione del *diagramma* e sulla questione relativa alla cronologia diodorea degli anni 320-311. Propendendo per la datazione tradizionale, basata su Diodoro, al 319 (autunno), Poddighe si oppone alle proposte di avanzamento di un anno che risalgono a Manni e Errington: rimando al suo contributo e, in particolare, alle pp. 25 nota 41, 28 nota 59, per un quadro bibliografico sulla questione cronologica. Cf. ora EADEM, *Nel segno di Antipatro. L'eclissi della democrazia ateniese dal 323/2 al 319/8 a.C.*, Roma 2002, partic. pp. 174-190.

²⁵ Cf. Diod., XVIII, 55, 1; 56, 1-8; 64, 3.

²⁶ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 341-342 e p. 406.

²⁷ Cf. il riferimento che Filippo III fa alla propria investitura regale e alle lettere inviate da lui nel 323 alle città greche per ripristinare gli ordinamenti costituzionali in vigore sotto Filippo II in Diod., XVIII, 56, 2. PODDIGHE, *Il διάγραμμα di Poliperconte*, cit., p. 15 nota 2, sottolinea come i due re di cui, secondo Diodoro, Poliperconte aveva la tutela, Filippo III Arrideo e Alessandro IV, spesso non compaiono insieme nelle fonti (cf. Plut., *Phoc.* 32, 1) e non regnano insieme nei testi cronologici, ma si succedono l'un l'altro (Alessandro IV comincia il suo regno nel 317/6 alla fine del regno di Filippo III). Anche Diodoro, in realtà, che prima fa

scarsità di testi che diano conto del *diagramma* macedone dovrebbe imporre cautela nella definizione esatta di questa tipologia documentale, che è per sua natura estremamente difficile da identificare a causa della assenza di chiari elementi distintivi caratterizzanti, per non escludere a priori nessuna possibilità compositiva²⁸.

In secondo luogo, le ipotesi basate sulla attestazione alla l. 18 dell'appellativo regale si sono rivelate inconsistenti: ciò vale sia per ogni deduzione di tipo cronologico – la manipolazione del testo in tempi diversi ad opera dei Chii –, sia per ogni valutazione della portata dell'intervento redazionale dei Chii – dalla semplice sostituzione dei pronomi con il nome proprio di Alessandro all'alterazione tipologica del documento da lui redatto. Alcuni studi recenti, infatti, affrontando il problema degli usi macedoni nella titolatura regale, hanno rimesso in discussione l'opinione tradizionale e 'ortodossa' circa un uso tardo, all'interno della dinastia regnante in Macedonia e, in particolare,

riferimento alla duplice tutela di Poliperconte, riporta poi un documento che, attraverso la formulazione in prima persona plurale, fa riferimento agli atti di un solo sovrano, Filippo III, e risulta, pertanto, emanato da lui solo.

²⁸ Non esiste una raccolta che riunisca tutti i *diagrammata* epigrafici dei sovrani macedoni (da Filippo II a Filippo V) e i *diagrammata* epigrafici e papiracei di cui è stata riconosciuta l'analogia formale con i documenti macedoni, vale a dire i *diagrammata* emanati dai diadochi e dai Tolemei (cf. MODRZEJEWSKI, *Législation royale des Lagides*, cit., p. 367; KALLÉRIS, *Παράδοσις*, cit., pp. 436-437). La diversa origine politica e geografica di questi documenti, infatti, ha fino ad ora dissuaso gli studiosi dall'unire documenti che, benché analoghi da un punto di vista tipologico, sono storicamente molto distanti. I *diagrammata* trovati in Macedonia e/o riguardanti la Macedonia sono in HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 4 (*diagramma?* di Filippo II per la soluzione di una disputa di confine da Mygdonia, ca. 357-350); n. 11 (*diagramma* di Filippo V su di una disputa di confine tra Pherai e un'altra città tessala da Dion, 206 o 205); n. 12 (*diagramma* militare di Filippo V da Anfipoli, ca. 200); n. 13 (*diagramma* militare di Filippo V da Chalkis e Kynos, 221-197); n. 15 (*diagramma* di Filippo V sul santuario delle divinità egizie da Tessalonica, 187 o 186); n. 16 (*diagramma* di Filippo V sulla partecipazione degli atleti ai giochi *stephanitai* delle città macedoni da Anfipoli, 183 o 182). Ai testi pubblicati da questo studioso – il n. 11, in realtà, resta inedito – sono da aggiungere per altre regioni del mondo greco: B. HELLY, *Gonnoi*, II, Amsterdam 1973, pp. 100-105, n. 93 (*diagramma?* di Filippo V sulla soluzione di una disputa di confine fra Gonnoi e Herakleion da Gonnoi, fine del III secolo); n. 3 di questo studio, Γ, b, ll. 21-28 (*diagramma* di Filippo III Arrideo sugli esuli da Ereso); n. 5 di questo studio (*diagramma* di Tolemeo sulla costituzione di Cirene da Cirene). I *diagrammata* utilizzati dai Tolemei in Egitto soprattutto nel III secolo e nella prima metà del II secolo sono elencati da MODRZEJEWSKI, *Législation royale des Lagides*, cit., pp. 369-370, 375 con le rispettive note (tali documenti riguardano, secondo la chiara distinzione fissata da questo studioso, l'economia e le finanze, le misure penali per la difesa degli interessi del re e del regno, il diritto privato e l'organizzazione dei tribunali e della procedura giudiziaria) e da G. FLORE, "Diagramma" e "gnome dikaiotate" nell'Egitto tolemaico, «*Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*», V, Messina 1978, pp. 255-289, partic. pp. 263-271.

da parte di Alessandro, dell'appellativo βασιλεύς²⁹. In particolare, non viene ritenuto più così certo che Alessandro l'abbia utilizzato solo dopo la battaglia di Gaugamela – a partire, dunque, dal 331/0 – o, addirittura, dal 329, come attesterebbe un conto delfico di quell'anno³⁰. Per converso, significative sono ormai le testimonianze sull'uso precoce dell'appellativo regale per i sovrani in documenti macedoni non emanati direttamente dai re e in documenti provenienti da località esterne alla Macedonia³¹.

Per l'iscrizione di Chio, il fatto che il dogma degli studiosi moderni sull'appellativo regale si stia incrinando e che la presenza del titolo di βασιλεύς accanto al nome di Alessandro non comporti nessuna conseguenza di tipo cronologico (ma, semmai, offra delle prove per scardinare definitivamente il dogma stesso) significa molto. In primo luogo, cadono nel vuoto le decennali disquisizioni degli studiosi sulla diversa datazione delle fasi attraversate da questo documento – redazione, ricezione, pubblicazione e presunte aggiunte in tempi separati – che erano basate sulla presenza alla l. 18 dell'appellativo regale (e sulla sua assenza alla l. 7)³². In secondo luogo, il sospetto che Alessandro possa aver fatto uso dell'appellativo regale prima del 331/0 potrebbe addirittura mettere in gioco la più semplice delle interpretazioni per spiegare l'uso contemporaneo della narrazione in prima e in terza persona e per dare conto, in particolare, della locuzione alla l. 18. Tale locuzione, in cui il nome di Alessandro è accompagnato dall'appellativo regale, non solo può essere ritenuta contemporanea al resto del documento, ma potrebbe anche essere considerata come parte della stesura originale. Nulla, se non una moderna

²⁹ Si veda CHR. LE ROY, *Alexandre à Xanthos*, «Actes du colloque sur la Lycie antique», Paris 1980, pp. 51-62, partic. pp. 57-61; HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 60-61, 91-92, 157-158; M. B. HATZOPOULOS, *La lettre royale d'Olévéní*, «Chiron», 25 (1995), pp. 163-185, partic., pp. 169-175; B. VIRGILIO, «Basileus». *Il re e la regalità ellenistica*, «I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2. Una storia greca. III. Trasformazioni», a cura di S. Settis, Torino 1998, pp. 107-176, partic. pp. 115-116 (con ampia bibliografia sul problema).

³⁰ Cf. FD III.5, n. 20, l. 42 e, ora, IDelph, II, n. 32, l. 42. Come è noto, il principale sostenitore della datazione bassa per l'assunzione da parte di Alessandro dell'appellativo regale è Badian, di cui cf. *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit., p. 47 e nota 41.

³¹ Cf., per i predecessori di Alessandro, HATZOPOULOS, *Lettre royale d'Olévéní*, cit., p. 174-175 e, per Alessandro, LE ROY, *Alexandre à Xanthos*, cit., pp. 57-61; HATZOPOULOS, *Lettre royale d'Olévéní*, cit., pp. 172-174; HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 6.

³² Per l'ipotesi dell'aggiunta posteriore della clausola finale, cf. TOD, *GHI*, II, p. 264. Anche un'altra considerazione depone a sfavore dell'aggiunta posteriore. Come ha rilevato HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 91-92, tale clausola si inserisce perfettamente nel contenuto del documento, prevedendo l'installazione a Chio di una guarnigione macedone a tutela del difficile processo di integrazione degli esuli il cui rientro è previsto nelle linee precedenti. Per l'ipotesi della pubblicazione del testo di Chio alcuni anni dopo la sua redazione originale, cf., ad esempio, AUSTIN, *The Hellenistic World*, cit., n. 5.

inclinazione per l'armonia delle modalità espressive, si opporrebbe realmente al ritenere che Alessandro utilizzasse nel documento, accanto ai pronomi di prima persona plurale, il suo nome proprio alle ll. 7 e 18. Entrambi gli usi potrebbero considerarsi autentici e non modificati dai Chii. Inoltre, se, presi separatamente, non contrastano con la struttura di un *diagramma* – il documento di Poliperconte/Filippo Arrideo e il *diagramma* di Tolemeo per Cirene offrono un esempio dell'uno e dell'altro modello di narrazione³³ –, si potrebbe ipotizzare che, insieme, non siano incompatibili con la forma di questo tipo di documento, di cui, come si è detto, non è consigliabile escludere a priori alcuna possibilità espressiva. Questa lettura, oltretutto, non danneggia affatto il senso del testo: Alessandro è perfettamente coerente nell'utilizzare il nome proprio per intendere solo se stesso, il pronome di prima persona plurale per associare a sé, come si è detto, i capi macedoni³⁴. Questa interpretazione, tuttavia, pur avendo il pregio di essere semplice, presenta la stessa verosimiglianza di un'altra possibile lettura. Niente, infatti, impedisce di attribuire alla manipolazione del testo operata dai Chii, oltre che l'aggiunta del prescritto con la dicitura «da parte del re Alessandro», anche la trasformazione di presunti pronomi di prima persona originari con il nome proprio di Alessandro alle ll. 7 e 18, o anche solo l'inserimento alla l. 18, accanto al nome proprio di Alessandro presente nello scritto originale, dell'appellativo regale. L'idea di una trasformazione tipologica, però, non sembra necessaria per rendere conto della particolare forma del documento³⁵.

Fin qui molto è stato detto per mettere in crisi l'ipotesi 'lettera', partendo dall'assunto che il documento di Chio, con il suo aspetto di testo legislativo, possa essere un *diagramma*, nonostante il termine non compaia esplicitamente nel testo dell'iscrizione. Alcuni elementi e alcune caratteristiche compositive, in effetti, apportano, attraverso il confronto con gli altri *diagrammata* noti, numerose conferme della specifica natura normativa dello scritto. Deppongono, infatti, a favore di un *diagramma* tipicamente macedone, per utilizzare il metodo d'indagine recentemente approntato da Hatzopoulos: l'argo-

³³ Cf. Diod., XVIII, 56, 1-8 e n. 5 di questo studio, ll. 5, 7, 20, 26, 41, 42, 51, 63.

³⁴ Resta comunque aperta la possibilità che il *diagramma* di Alessandro per Chio fosse stato recapitato insieme ad una lettera di accompagnamento. Per questa ipotesi, cf. *infra*, p. 31.

³⁵ Gli stessi dubbi si possono formulare per la ricostruzione di ROSEN, rec. a Heisserer, cit., pp. 358-359, che sostiene fossero stati i Chii a qualificare come *diagramma* la lettera di Alessandro e che identifica la prova dell'intervento redazionale dei Chii nella attestazione dell'appellativo regale alle ll. 1 e 18. Sono del parere che il titolo di 'sovrano' sia stato dato ad Alessandro dai Chii LE ROY, *Alexandre à Xanthos*, cit., p. 58 e HATZOPOULOS, *Lettre royale d'Olévéní*, cit., p. 173, i quali, tuttavia, abbandonano completamente la convinzione che la presenza dell'appellativo regale comporti una postdatazione dell'intervento dei Chii e, dunque, dell'incisione del testo su pietra.

mento del documento, il suo previsto campo d'azione, il suo scopo, il suo destinatario, la sua struttura formale³⁶.

Per ciò che riguarda l'argomento, viene considerato tipico di un *diagramma* un contenuto legislativo che, al di là di una apparente unità formale, regoli materie differenti fra loro, sia, insomma, una *lex satura*³⁷. Nel documento di Chio, accanto ad alcune misure che potremmo definire di politica interna – il previsto rientro degli esuli, il cambio di costituzione, la revisione delle leggi e la stesura di un nuovo codice (ll. 3-7) –, trovano spazio una norma di politica estera – modalità di contribuzione navale all'alleanza greco-macedone (ll. 8-10) – e alcuni regolamenti di diritto penale e prassi giudiziaria – provvedimenti contro i traditori fuggiti e contro quelli rimasti in città; soluzione dei dissensi fra esuli rientrati e cittadini; alloggiamento di una guarnigione (ll. 10-19).

Quanto al campo d'azione, che nel caso del documento di Chio è ristretto ad una sola comunità, nonostante la teoria tradizionale distinguesse, istituendo una relazione specifica fra tipologia documentale e campo d'azione, fra i *diagrammata*, destinati ad un ambito generale, e le lettere regali, scritte per i casi particolari, l'indagine di Hatzopoulos sulla documentazione macedone disponibile ha sfumato questa contrapposizione, rinvenendo esempi di *diagrammata* riguardanti questioni specifiche e presentando, per converso, il caso di una lettera di interesse generale³⁸. Hatzopoulos ricorda che, poiché l'aspetto non 'generale' di un *diagramma* può dipendere dall'essere abitualmente un documento pubblicato solo per estratti, si potrebbe immaginare uno scritto originale non altrettanto specifico per dare conto dei *diagrammata* che apparentemente costituiscono una eccezione alla regola. Questa acuta osservazione, tuttavia, non si può applicare al caso del testo di Chio, per il quale è indimostrabile e, forse, improbabile l'estrapolazione da un documento più ampio. Si può ricordare, però, come tale regolamento si affiancasse, nella seconda metà degli anni trenta del IV secolo, ad altri interventi normativi simili o analoghi redatti da Alessandro per le città greche³⁹.

³⁶ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, p. 398.

³⁷ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, p. 424 e BIKERMAN, *Διάγραμμα*, cit., p. 301.

³⁸ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 405-406 e 423-424, a proposito del *diagramma* da Tessalonica sulle finanze del santuario delle divinità egizie (HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 15); del *diagramma*? da Gonnoi su una disputa di confine fra Gonnoi e Herakleion (HELLY, *Gonnoi*, cit., II, pp. 100-105, n. 93); della lettera da Alkomena con il regolamento concernente le feste Daisia (HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 19).

³⁹ Cf. i *diagrammata* di Alessandro citati genericamente nel *diagramma* di Poliperconte/Filippo III Arrideo (Diod., XVIII, 56, 3 e 6); le *diagraphai* (corrispondente eolico per

Lo scopo che il documento di Chio si prefigge – introdurre nuove regole dopo la conquista macedone dell'isola – non è distintivo di una particolare tipologia documentale macedone. Sono piuttosto le modalità scelte nel perseguire un certo fine che distinguono, anche stilisticamente, una lettera regale, dal tono ufficiale, ma con connotazioni personali e preferenza per i modi indiretti delle locuzioni eufemistiche, da un *diagramma*, la cui formulazione impersonale comporta spesso una distaccata durezza espressiva e, insieme, una ingerenza non mediata. L'intervento di Alessandro è caratterizzato da una forma che, pur contravvenendo alla regola della impersonalità, rivela apertamente l'intromissione diretta del sovrano negli affari di Chio⁴⁰.

Per quel che concerne il destinatario del documento, è ormai assodato che la peculiarità del *diagramma* macedone sia, al pari di un *nomos*, di non essere indirizzato formalmente a nessuno, al contrario di quanto avviene con le lettere regali che, in tutte le attestazioni superstiti, nominano sempre esplicitamente una o più persone⁴¹. Anche da questo punto di vista, il documento di Chio rientra perfettamente nella tipologia, dato che il prescritto delle ll. 1-2 in cui compare il destinatario, fu aggiunto, come si è detto, dagli stessi Chii. D'altra parte, un *demos* reso destinatario di uno scritto difficilmente potrebbe far pensare alla prassi epistolare macedone che, stando alle testimonianze a disposizione, evita accuratamente, anche quando nel corpo del documento il re si rivolge ad una comunità, di intestare le lettere ad una città nel suo complesso o genericamente ad uno dei suoi organi costituenti⁴². Un'altra caratteri-

diagrammata) del sovrano citate in epigrafi provenienti da Lesbo: il decreto di Mitilene sulla riconciliazione (SEG XXXVI, n. 752; n. 2 di questo studio) e le due pietre di Ereso (n. 3 di questo studio); il *diagramma* del 324 sul ritorno degli esuli fuoriusciti dalle città greche, di cui porta testimonianza epigrafica esclusiva l'iscrizione delfica relativa a Tegea (n. 4 di questo studio) e a cui fa riferimento il documento consegnato da Alessandro a Nikanor di Stagira perché fosse letto in occasione dei giochi olimpici (Diod., XVIII, 8, 2-5). A questi documenti, in cui, fatta eccezione per la stele di Tegea, i *diagrammata* sono solo menzionati e non riportati per esteso, è da aggiungere l'iscrizione da Priene, molto probabilmente un estratto di *diagramma*, in cui sono riportate le decisioni di Alessandro sui diritti di proprietà degli abitanti di Priene residenti nel porto di Nauloco e sui confini della *chora* di Priene (IPriene, n. 1; TOD, *GHI*, II, n. 185; HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., p. 146; cf. S. M. SHERWIN-WHITE, *Ancient Archives. The Edict of Alexander to Priene, a Reappraisal*, «JHS», 105, 1985, pp. 69-89; F. LANDUCCI GATTINONI, *L'immagine di una città ellenistica: il caso di Priene*, «Autocoscienza e rappresentazione dei popoli nell'antichità», a cura di M. Sordi, Milano 1992, pp. 83-92; A. B. BOSWORTH, *Alessandro: l'impero universale e le città greche*, «I Greci. Storia Cultura Arte Società. 2. Una storia greca. III. Trasformazioni», cit., pp. 47-80, partic. pp. 64-67).

⁴⁰ Per la distinzione fra lettere regali e *diagrammata* dal punto di vista delle modalità operative, cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, p. 405.

⁴¹ Cf. BIKERMAN, *Διάγραμμα*, cit., pp. 299-301; HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 424-425.

⁴² Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 425-426.

stica che emerge dalla documentazione macedone – e che spiega come i *diagrammata* regali, che entravano in vigore nel momento stesso della loro promulgazione presso la residenza del loro autore, potessero effettivamente acquisire efficacia – è che i *diagrammata* di argomento civico, a differenza di quelli militari nei quali il sovrano dettava specifiche istruzioni per la pubblicazione, di solito venivano inviati alle autorità competenti della città a cui erano destinati attraverso una lettera di accompagnamento⁴³. Per il documento di Chio, l'esistenza di una simile procedura si può solo ipotizzare.

La struttura formale di un *diagramma* è, come si è accennato, difficile da definire e da riconoscere, dato che si caratterizza per lo più in negativo per una serie di assenze. Tipiche sono, infatti, la mancanza di formule specifiche; la mancanza di un prescritto con l'indicazione della data, dell'autore e della comunità destinataria⁴⁴; la mancanza degli elementi personali tipici delle altre comunicazioni regali come le formule di saluto e le espressioni di ferma cortesia attraverso le quali l'autorità 'suggerisce' un ordine⁴⁵. Anche gli elementi che connotano in positivo questo tipo di documento non sono particolarmente distintivi o esclusivi: il regolamento si snoda di solito in una serie di verbi all'infinito o all'imperativo⁴⁶; i singoli argomenti trattati, abitualmente di natura diversa, sono idealmente, e a volte realmente, suddivisi in paragrafi⁴⁷.

Queste caratteristiche si ritrovano tutte nel documento di Chio. Privato di prescritto nella sua redazione originale, esso si compone di una serie di prescrizioni, espresse attraverso l'infinito, che si susseguono in modo brusco e risoluto senza alcuna concessione alla cordialità e alla benevolenza. Le diverse materie sono regolamentate in un ordine reso facilmente comprensibile dalle parole chiave che stanno all'inizio di ognuno dei tre importanti argomenti trattati da Alessandro (τοὺς φυγάδας, l. 3; πολίτευμα, l. 3; τῶν ... προδόντων, l. 10) e di ognuno dei provvedimenti la cui attuazione viene prescritta ai Chii (αἰρεθῆναι, l. 4; παρέχειν, l. 8; τρέφειν, l. 18).

⁴³ Cf. BIKERMAN, *Διάγραμμα*, cit., pp. 299-301; HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 424-425.

⁴⁴ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, p. 400 e nota 5 e p. 405.

⁴⁵ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, p. 405.

⁴⁶ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, p. 399, in cui sono menzionati come paralleli il *diagramma* frammentario con il codice militare da Anfipoli (HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 12); il *diagramma* con il codice delle guarnigioni di cui si sono trovate copie rinvenute a Chalkis e a Kynos (HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., II, n. 13); il *diagramma* di Poliperconte/Filippo III Arrideo in Diod., XVIII, 56, 1-8 e, con ogni probabilità, il documento A del dossier di Gonnoi che regola una disputa di confine fra Gonnoi e Herakleion (HELLY, *Gonnoi*, cit., II, pp. 100-105, n. 93).

⁴⁷ Cf. BIKERMAN, *Διάγραμμα*, cit., pp. 302-303.

Infine, occorre sottolineare che l'uso da parte di Alessandro del *diagramma* come strumento legislativo, pur essendo attestato in modo irregolare e superficiale nelle fonti disponibili, è perfettamente coerente con la tradizione diplomatica macedone. Attraverso i *diagrammata* emanati, Alessandro rinnovava l'utilizzo di questo tipo di documento per legiferare presso le città greche e inaugurava una prassi normativa molto seguita dai suoi successori e dai sovrani ellenistici⁴⁸.

1.2. *Chio negli anni trenta del IV secolo*. Se è fuor di dubbio la paternità di Alessandro nell'elaborazione del progetto per la costituzione di Chio, molto discusso è il contesto storico in cui esso si colloca e il tipo di relazione che intercorse fra il Macedone e l'isola egea. È generalmente riconosciuto che Chio sia stata, almeno per un certo periodo di tempo, membro della Lega di Corinto⁴⁹. Meno sicuro è, invece, quando l'isola entrasse a far parte della Lega e quale fosse il suo status dopo la promulgazione delle direttive del re.

Secondo la ricostruzione tradizionale degli avvenimenti, nel 334 andrebbero collocati sia la conquista di Chio da parte di Alessandro sia l'ingresso dell'isola nella Lega. Riconquistata dai Persiani grazie alla controffensiva del rodio Memnone nella primavera del 333, Chio fu riguadagnata alla causa macedone nella primavera-estate del 332 da Hegelochos. In questa occasione Alessandro avrebbe promulgato le sue direttive⁵⁰. Nonostante non ci siano dati certi sulla storia di Chio negli anni 336-334, Heisserer ha ipotizzato, invece, che l'ingresso di Chio nell'alleanza panellenica avvenisse già nel 336, in occasione della campagna di Parmenione, e che l'offensiva di Memnone del 335 avesse riguardato anche Chio. La conquista di Alessandro del 334 sarebbe stata, dunque, secondo Heisserer, una riconquista e in questa circostanza andrebbe collocato il *diagramma*⁵¹. Il documento, dunque, sarebbe da mettere in rapporto con l'azione di liberazione e di restaurazione democratica delle città greche ordinata da Alessandro ad Alkimachos in quell'anno (Arr., I, 18, 1-2).

A parte l'eccezione di Hans Hauben, che non ha escluso del tutto la datazione al 334 pur muovendo alcune obiezioni alle tesi correlate in materia di storia navale, la proposta di Heisserer è stata fortemente criticata⁵². Mi pare,

⁴⁸ Per i *diagrammata* di Filippo II, di Alessandro stesso, dei diadochi e dei sovrani ellenistici, cf., *supra*, p. 26, nota 28 e pp. 29-30, nota 39.

⁴⁹ Cf. HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., p. 84 nota 11.

⁵⁰ Cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., p. 27, per il quadro storico e le relative fonti.

⁵¹ Cf. HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 83-95.

⁵² Cf. HAUBEN, *The Expansion of Macedonian Sea-Power*, cit., p. 85. Cf. JANNELLI, *I rapporti giuridici*, cit., pp. 161-171; BOSWORTH, *A Historical Commentary on Arrian's History of Alexander*, cit., pp. 178, 266-268; ATKINSON, *A Commentary on Q. Curtius Rufus' Historiae*

tuttavia, senza entrare nel merito della problematica cronologica, che ad Heisserer vada riconosciuto il merito di aver tratteggiato un quadro dei rapporti fra Alessandro e Chio fedele alla lettera del testo iscritto. Lo studioso, infatti, oltre a propendere per una riammissione di Chio nella Lega attuata proprio attraverso il *diagramma*, di contro a Victor Eherenberg che paragonava la posizione di Chio a quella delle città dell'Asia Minore escludendone la reintegrazione all'interno della Lega, ha rivalutato la posizione legalistica che Alessandro pretendeva di avere nei confronti dell'isola⁵³. Negli anni trenta del IV secolo il Macedone voleva muoversi, nei suoi interventi presso le città greche, in nome della Lega di Corinto e nel rispetto, almeno formale, della legalità⁵⁴.

1.3. *Δημοκρατία e νόμοι*. Il piano di Alessandro per Chio si compone di due misure principali: l'instaurazione di un regime democratico, con la correlata reintegrazione degli esuli filomacedoni espulsi dal regime oligarchico instaurato dopo la riconquista persiana – del 335 o del 333 –⁵⁵; la redazione e la revisione delle leggi cittadine. In questo progetto si mescolano in un equilibrio perfetto l'autorità delle imposizioni dell'*hegemon*/sovrano e il rispetto delle capacità normative di Chio. Alessandro ricompono una città divisa, riservandosi di risolvere personalmente eventuali controversie fra gli esuli rientrati e coloro che si trovano già a Chio (Il. 15-17) e sottraendo al giudizio cittadino ogni decisione relativa ai traditori rimasti in città (Il. 13-15), e impone una costituzione democratica che, nei fatti, deve essere costruita dagli stessi abitanti di Chio. Benché il re si riservi di controllare le leggi di cui la città si deve dotare, l'opera di redazione e di revisione delle leggi è affidata a *nomographoi* locali. Il codice dei *nomoi*, sulla base dei quali funzionerà la *demokratia* di Chio, è

Alexandri Magni III-IV, cit., pp. 329-330; PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., pp. 24 e 27-30.

⁵³ Cf. HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 84-86; EHRENBURG, *Alexander and the Greeks*, cit., pp. 23 ss.. È convinto della reintegrazione di Chio nella Lega di Corinto sulla base dell'iscrizione in esame anche BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit., p. 50.

⁵⁴ Alessandro motivava le modalità del suo intervento a Chio attraverso le prescrizioni sia del patto di Corinto del 338, in occasione del quale era stato stabilito che ogni membro dovesse preservare la *basileia* di Filippo e dei suoi discendenti e le costituzioni esistenti nelle città greche al momento della conclusione dell'alleanza, sia degli accordi da lui stesso sottoscritti nel 336 con le città greche. Cf. *Syll.*³, I, n. 260 (TOD, *GHI*, II, n. 177); TOD, *GHI*, II, n. 183. Sui trattati fra Filippo II e Alessandro e le città greche, cf. anche HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 3-26.

⁵⁵ Come hanno sottolineato A. J. HEISSERER, R. HODOT, *The Mytilenean Decree on Concord*, «ZPE», 63 (1986), pp. 109-128, partic. p. 122, il rientro degli esuli è la *conditio sine qua non* per la instaurazione del regime democratico.

composto, altrettanto significativamente, di leggi redatte per l'occasione in vista dell'instaurazione del nuovo regime e di leggi già esistenti. Riconoscendo il valore della tradizione normativa cittadina, Alessandro non esclude a priori l'utilità e la funzionalità dei *nomoi* di Chio, prescrivendo soltanto che siano corretti in armonia con la *demokratia* e il rientro degli esuli.

L'uso del verbo διορθῶω (ll. 5, 6-7) trova perfetta corrispondenza, in forma semplice o come composto, in alcuni documenti coevi, riconducibili ai rapporti diplomatici fra Alessandro e i suoi successori da una parte e le città greche dall'altra⁵⁶: a) alle ll. 2-3 del documento di Tegea, in cui la 'correzione' è quella operata dalla città nei confronti del *diagramma* di Alessandro sul rientro degli esuli⁵⁷; b) all'interno del documento riportato da Diod. XVIII, 56, 6, il *diagramma*, cioè, emesso nel 319 da Poliperconte a nome di Filippo III Arrideo, in cui si tratta di 'correggere' documenti scritti di carattere legislativo, vale a dire i regolamenti costituzionali (τὰ πολιτεύματα), fissati da Filippo e

⁵⁶ Διορθῶω, nel significato di 'correggere' cose scritte, è un verbo di attestazione tarda; è fra il IV e il III secolo, infatti, che questo verbo utilizzato inizialmente in campo medico-scientifico nel significato di 'rendere dritte, raddrizzare' le articolazioni, le membra (cf. Ippocrate e il suo trattato Περὶ ἄρθρων ἐμβολῆς, 38) e, metaforicamente, nel significato di 'appianare, aggiustare, comporre' una discordia (cf. Eur., *Hel.*, 1159), passa ad essere impiegato nella prosa politica nel senso di 'riformare, porre rimedio' (cf. Isoc., *Evag.*, 47) e nella lingua epigrafica, specificamente nei trattati, nel senso di 'correggere' un patto: cf., ad esempio, I. MORETTI, *Iscrizioni storiche ellenistiche*, I, Firenze 1967, n. 44, l. 131 (SCHMITT, *Staatsver.*, III, n. 446; accordo per una lega dei Greci sotto l'egida di Antigono e Demetrio, 302); SCHMITT, *Staatsver.*, III, n. 549, l. 13 (SEG XXXVIII, n. 603; accordo fra Filippo V e Lisimacheia, 202-197); SCHMITT, *Staatsver.*, III, n. 551, l. 85 (accordo fra Rodi e Hierapytna, 201/200); *Inscriptiones Creticae*, III, n. III.4, ll. 76-77 (trattato fra Hierapytna e Priansos, III secolo); *Syll.*³, II, n. 633, ll. 120-121 (trattato tra Mileto e Eraclea, 180); SEG XLIV, n. 1218, l. 38 (trattato di isopoliteia fra Xanthos e Myra, 150-100). Cf. anche IG, IX.1, n. 694, ll. 137-138 (fondazione di Aristomenes e Psylla da Corcira, II secolo) con A. MANNZMANN, *Griechische Stiftungsurkunden. Studien zu Inhalt und Rechtsform*, Münster 1962, pp. 55, 74-75, 113, 119 nota 226. F. J. FERNANDEZ NIETO, *Die Abänderungsklausel in den Griechischen Staatsverträgen der klassischen Zeit*, «Symposion 1979», Köln - Wien 1983, pp. 275-286, ha esaminato le clausole di modifica dei trattati in cui compare il verbo διορθῶω o verbi e locuzioni analoghe per concludere che l'ispirazione per queste clausole proviene dall'istituto ateniese della revisione annuale delle leggi che seguì l'elezione dei *nomothetai* nel 404.

Durante l'età ellenistica il verbo διορθῶω insieme ai suoi composti viene utilizzato di frequente, non solo nei trattati epigrafici, per esprimere l'idea del 'correggere, emendare', arrivando fino al significato di 'correggere, emendare, curare l'edizione di' un testo letterario attestato in Plutarco (cf. *Alex.*, 8, 2; *Alc.*, 7, 2). Altrettanto frequente, nella stessa epoca, è l'uso del verbo nel significato di 'saldare, pagare' un tributo, un debito (cf., ad esempio, n. 4 di questo studio, ll. 38-39, 42, del 324; n. 6 di questo studio, l. 18, 313 o poco prima; ISardGauthier, n. 1, l. 2: lettera di Antioco III a Sardi, 213; ISardGauthier, pp. 171-178, ll. 14-15: documento emesso da un funzionario seleucide, 209-193).

⁵⁷ Cf. n. 4 di questo studio.

Alessandro, eventualmente tra di loro in contrasto⁵⁸; c) in un passo della *Vita di Teofrasto* di Diogene Laerzio (V, 37), così come è stato interpretato da Heisserer, secondo il quale le ἐπανορθώσεις sono le 'correzioni' che la città (Ereso) deve fare nei suoi decreti per conformarsi ai *diagrammata* di Alessandro⁵⁹.

Sulla pietra è stata pubblicata la fase iniziale del progetto, vale a dire la sua ideazione e formulazione da parte di Alessandro. Nel pubblicare il *diagramma* del re Chio accoglieva tale progetto: rimangono, tuttavia, ignoti sia i termini dell'applicazione pratica (stesura del nuovo corpus delle leggi per la riforma costituzionale, esame del corpus da parte di Alessandro ed eventuale approvazione), sia gli esiti della riforma imposta dal progetto stesso (cambio effettivo della costituzione e reintegrazione reale degli esuli). A giudicare dalla testimonianza di Curzio Rufo (IV, 8, 12), la guarnigione prevista alle ll. 17-19 si insediò nell'isola: nel 331, infatti, i Chii si lamentarono del presidio con Alessandro mentre egli era a Tiro.

⁵⁸ Per questa interpretazione del passo di Diodoro, cf. R. M. GEER, *Diodorus of Sicily*, London 1947, p. 167 e ROSEN, *Political Documents in Hieronymus*, cit., pp. 67-68. *Contra* P. GOUKOWSKY, *Diodore de Sicile. Bibliothèque Historique. Livre XVIII*, Paris 1978, p. 158, che intende τὰ πολιτεύματα nel senso di 'régimes politiques' e rimanda, per confronto, al documento di Chio in esame. La traduzione che così si ottiene di Diod. XVIII, 56, 6, e che viene ripetuta in italiano da A. SIMONETTI AGOSTINETTI, *Diodoro Siculo. Biblioteca storica. Libri XVIII-XX*, Milano 1988, pp. 117-118, e accolta da PODOGHE, *Il diagramma di Poliperconte*, cit., p. 30; *Nel segno di Antipatro*, cit., p. 181, – «se Filippo o Alessandro denunciarono in qualche caso l'esistenza di regimi a loro ostili, vengano i responsabili di questi da noi, cosicché, dopo aver apportato i dovuti emendamenti, possano agire in modo vantaggioso sia per noi che per le loro città» – non chiarisce il significato del passo, che rimane oscuro per ammissione dello stesso Goukowsky, il quale propende per leggerci un riferimento alla contestazione dei regimi degli stati federali che Alessandro avrebbe fatto nel *diagramma* generale del 324. A parte il fatto che il contenuto di quest'ultimo documento in materia di leghe greche è piuttosto incerto, visto che si basa sull'interpretazione del lacunoso e altrettanto oscuro Hyp., *Dem.*, 18 (cf. A. AYMARD, *Un ordre d'Alexandre*, «REA», 39, 1937, pp. 5-28 e G. COLIN, *Hypéride. Discours*, Paris 1968, pp. 224-227), mi sembra che la traduzione presupposta nel corpo del testo – «se Filippo o Alessandro pubblicarono regolamenti costituzionali in contrasto l'uno con l'altro, le città interessate vengano da noi, in modo che, dopo aver apportato le dovute correzioni, agiscano in modo vantaggioso sia per noi sia per loro stesse» – si inserisca senza alcuna difficoltà nel contesto del *diagramma*, rimandando a quanto il re dice in 56, 2 a proposito della restaurazione delle *politeiai* stabilite da Filippo II, e in 56, 3 a proposito della restaurazione delle *politeiai* fissate da Filippo II e Alessandro e della validità dei loro *diagrammata*.

⁵⁹ Cf. HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 73-75.

1.4. Schema e contenuti del progetto di Alessandro.

(a) Nuova composizione del *politeuma* – il *demos* – e rimpatrio degli esuli, cf. ll. 3-4.

(b) Elezione di magistrati speciali, *nomographoi*, per la stesura delle leggi, ll. 4-6.

(c) Redazione di un nuovo corpus di leggi che comprenderà nuove leggi (scritte per l'occasione) e leggi vecchie (corrette); il corpus sarà coerente con il regime politico previsto nella composizione del *politeuma*, cioè la democrazia; il corpus dovrà essere sottoposto alla supervisione dell'autore del progetto, Alessandro, cf. ll. 3-7.

(d) Esilio e persecuzione penale dei traditori della città, cf. ll. 10-15.

(e) Riconciliazione fra gli esuli rientrati e gli abitanti rimasti in città e competenza giudiziaria del re sui casi di discordia, cf. ll. 15-17.

(f) Installazione temporanea di una guarnigione, ll. 17-18.

1.5. *Formulario*. Per le prescrizioni Alessandro utilizza, come è consuetudine in un *diagramma*, una serie di infiniti esortativi. Di seguito vengono elencati i verbi notevoli e le locuzioni che contraddistinguono le singole misure del progetto.

(a) Rientro degli esuli: τοὺς φυγάδας ... κατιέναι πάντας, l. 3; costituzione, πολίτευμα δ' [εἶ]ναι ἐν Χίῳι δῆμον, ll. 3-4; τῆι δημοκρατίαι, l. 6.

(b) Elezione di magistrati e loro compiti: αἰρεθῆναι δὲ νομογράφους, οἵτινες γράψουσι καὶ διορθώσουσι τοὺς νόμους, ... | ... τὰ δὲ διορθωθέντα ἢ γραφέντα ἐπαναφέρεσθαι πρὸς Ἀλέξανδρον, ll. 4-7.

(c) Coerenza della legislazione: ὅπως μηδὲν ἐναντίον ἦι τῆι δημοκρατίαι μηδὲ τῆι τῶν φυγάδων καθόδωι, ll. 5-6. Chio deve darsi una legislazione in accordo con i due importanti principi sanciti da Alessandro, la democrazia e il rientro degli esuli (elencati qui in ordine opposto rispetto all'*incipit* del *diagramma*, secondo una particolarità stilistica che viene applicata anche più sopra per le leggi, delle quali prima si dice che sono da 'scrivere e correggere', poi che sono 'corrette e scritte'). Giudizi del re: τὰ δὲ διορθωθέντα ἢ γραφέντα ἐπαναφέρεσθαι πρὸς Ἀλέξανδρον, ll. 6-7.

(d) Traditori: τῶν δὲ προδόντων | ... ὅσοι μὲν ἂν προεξέλθωσιν, φεόγειν | ... | ... καὶ εἶναι ἀγωγίμους ... ὅσο[ι] | δ' ἂν ἐγκαταλειφθῶσιν, ἐπανάγεσθαι καὶ κρίνεσθαι ἐν τῶι τῶν Ἐλ[λ]ήνων συνεδρίωι, ll. 10-15.

(e) Riconciliazione fra gli esuli rientrati e gli abitanti rimasti in città e relative dispute: ἐὰν δέ τι ἀντιλέγηται τοῖς κατεληλυ[θ]όσι καὶ τοῖς ἐν τῆι πόλει ... | ... μέχρι ἂν διαλλαγῶσι, ll. 15-17; eufemismo per i partigiani filopersiani e oligarchici: τοῖς ἐν τῆι πόλει, l. 16; competenza giudiziaria del re sui casi di discordia: κρίνεσθαι περὶ τοῦτο ἀότους πα|[ρ'] ἡμῖν, ll. 16-17.

(f) Guarnigione: μέγχι ἄν διαλλαγῶσι Χῖοι, φυλακὴν εἶναι παρ' αὐτοῖς πα<ρ> | Ἄλε[ξ]άνδρου τοῦ βασιλέως, II. 17-18.

1.6. *Alessandro e Chio*. Il caso di Chio è stato a lungo materia di dibattito fra gli studiosi che si sono occupati del problema dei rapporti fra Alessandro e le città greche d'Asia⁶⁰. Ernest Badian, riallacciandosi alle disincantate teorie di Elias Bickerman e ridimensionando l'impostazione idealizzante di William W. Tarn, ha fornito un quadro equilibrato delle relazioni di Filippo II e Alessandro con le città dell'Egeo e dell'Asia Minore, partendo dalla premessa che fosse più utile esaminare le azioni dei due sovrani piuttosto che continuare con le disquisizioni sulla condizione giuridica delle *poleis* e con le sottili, ma inconcludenti, distinzioni fra il loro status *de iure* e *de facto*⁶¹. Badian non nega il ruolo ufficiale della Lega di Corinto nei primi anni del regno di Alessandro e, anzi, è certo dell'inserimento di molte delle città dell'Egeo all'interno della Lega e della loro liberazione attuata dal Macedone. Tale liberazione si manifestava essenzialmente per le *poleis* nell'esenzione dal tributo, nell'assenza di una guarnigione macedone e nella facoltà di agire in modo autonomo nell'espletamento degli affari interni; ma, come in epoca ellenistica, l'*eleutheria* è sempre e comunque una concessione che proviene da una autorità esterna⁶². Alessandro e le città greche, dunque, si trovavano in una «relationship that was clearly governed by the will of one man»⁶³. La Lega di Corinto, che rappresenta per Filippo II e per Alessandro la giustificazione giuridica dei loro interventi nei confronti delle *poleis*, è, insieme, lo strumento, creato dai sovrani, che fornisce qualsiasi pretesto per gli interventi stessi.

La situazione di Chio, membro della Lega, conferma, con l'eccezione della *syntaxis* e della guarnigione temporanee imposte da Alessandro, la regola della prassi di liberazione delle *poleis* attuata dal Macedone⁶⁴. Per defi-

⁶⁰ Sul rapporto fra Alessandro e le città greche dell'Egeo e dell'Asia Minore, cf., principalmente, BICKERMAN, *Alexander le Grand et les villes d'Asie*, cit.; EHRENBERG, *Alexander and the Greeks*, cit.; MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor*, cit.; G. TIBILETTI, *Alessandro e la liberazione delle città dell'Asia Minore*, «Athenaeum», n. s. 32 (1954), pp. 3 ss; BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit.; N. G. L. HAMMOND, *Alexander the Great. King, Commander and Statesman*, Park Ridge, N.J., 1980, pp. 77-82; HEISSERER, *Alexander the Great*, cit., pp. 79-95 e 230-237; BOSWORTH, *Alessandro: l'impero universale e le città greche*, cit., partic. pp. 55-80.

⁶¹ Cf. BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit., pp. 37-39, a proposito di BICKERMAN, *Alexander le Grand et les villes d'Asie*, cit., e TARN, *Alexander the Great*, II, cit., pp. 199-227.

⁶² Cf. BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit., pp. 49-50.

⁶³ Cf. BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit., p. 39.

⁶⁴ Cf. BADIAN, *Alexander the Great and the Greeks of Asia*, cit., p. 49.

nire la politica del re nei confronti di Chio, si rileva abitualmente come l'atteggiamento di Alessandro sia molto autoritario e come la libertà dell'isola nei confronti dell'autorità normativa esterna sia, in proporzione, altrettanto limitata, sia dal punto di vista politico, con la censura che il re si riserva sulle leggi future di Chio, sia dal punto di vista civico, con l'imposizione, pur provvisoria, di una guarnigione macedone. Queste misure avevano di certo lo scopo di controllare efficacemente la travagliata situazione interna all'isola, dirimendo i contrasti fra i sostenitori della Persia e i democratici filomacedoni che rientravano grazie ad Alessandro⁶⁵. Mi sembra, tuttavia, che sia altrettanto significativo il fatto che, a partire dall'iscrizione di Chio, Alessandro, ufficialmente *hegemon* di una alleanza greco-macedone, risulti muoversi come un vero e proprio sovrano (e questo indipendentemente dalla paternità dell'attribuzione dell'appellativo regale attestato nel documento). Alessandro agisce nei confronti di questa città greca come il re di Macedonia nei confronti delle città del suo regno. Il re di Macedonia, infatti, nella veste di giudice supremo, può interpretare, completare o anche modificare direttamente la legislazione esistente oppure può incaricare le città di farlo⁶⁶. La scelta del mezzo istituzionale, il *diagramma*, non è priva di significato: strumento privilegiato per la legiferazione dei sovrani macedoni almeno a partire da Filippo II e, più in generale, per la legiferazione dei sovrani ellenistici, il *diagramma* può completare o confermare la legislazione preesistente delle città – e quindi venire semplicemente pubblicato dalla comunità a cui esso è destinato – ovvero può alterare la legislazione esistente, imponendo alle autorità competenti delle comunità a cui il *diagramma* è indirizzato la redazione di un decreto da sottoporre al voto del Consiglio e dell'Assemblea⁶⁷. Nel caso di Chio, Alessandro interviene per modificare la legislazione preesistente: il suo *diagramma* costituisce, pertanto, la normativa di riferimento a cui la città dovrà informare la sua futura opera di riforma delle leggi costituzionali.

⁶⁵ Cf. PRANDI, *Alessandro Magno e Chio*, cit., pp. 29-30.

⁶⁶ Cf. HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 422-423.

⁶⁷ Cf. KALLÉRIS, *Παράδοσις*, cit., pp. 429 ss.; HATZOPOULOS, *Macedonian Institutions*, cit., I, pp. 424-425.